



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2020

Oggetto: Competenze del Perito Industriale in Elettronica industriale alla progettazione di impianti elettrici – limiti.

Rispondiamo in merito alle competenze professionali del Perito Industriale e in “Elettronica industriale” in materia di progettazione di impianti elettrici.

Ebbene, l’art. 16 R.D. 275/29, nel definire l’oggetto della professione di perito industriale, chiarisce quali siano le specialità (meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario e navale), lasciando l’individuazione delle altre, senza alcun carattere di tassatività, per “analogia”.

In questo modo, ai fini della individuazione delle attività professionali “analoghe”, indicate all’art. 16 R.D. cit., è necessario rinviare alle previsioni di ulteriori norme di legge o di regolamento. Si è al cospetto, quindi, di una norma di chiusura che, da un lato, rende l’elenco di cui al primo comma dell’articolo 16 R.D. 275/29 non tassativo e, dall’altro, non comporta, tantomeno, una assoluta e generale esclusività delle prestazioni da parte dei periti industriali nella singola specializzazione o di altre, potendosi configurare limitati settori di attività mista e logicamente interdisciplinare.

Ad ogni modo, “*al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall’ordinamento professionale per il Perito Industriale, è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell’esame di abilitazione*” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, *obiter dictum*), dal momento che “*l’oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell’attività del professionista*”. “*È quindi all’esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività*”. Esso “*abilita all’esercizio dell’attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell’interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964)*” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, *obiter dictum*).

A tale premessa, va aggiunto che il D.M. n. 445/1991, come modificato dal D.M. 447/2000, all’allegato B, recante “argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto – grafica, per l’indirizzo “Elettronica industriale”, ai fini dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, prevede:

Indirizzo: “*Elettronica industriale: Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi automatici di controllo e di misura: schemi di principio ed a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie parti e scelta dei componenti, disegno normalizzato.*

- *Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici per la generazione ed il trattamento dei segnali a bassa e media frequenza, di dispositivi elettronici di potenza, di dispositivi logici e programmabili; utilizzazione di strumenti informatici nel progetto, nell’analisi e nel calcolo.*

- *Materiali e tecniche impiegati nella costruzione di sistemi automatici di controllo e di misura.*

- *Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati elettronici.*

- *Manutenzione di sistemi elettronici; ricerca guasti e loro riparazione.*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2020

- Preventivi dei costi di apparati elettronici; valutazione delle prestazioni e stima del valore”.

Nell’Elenco degli indirizzi specializzati degli istituti tecnici per periti industriali (DPR n. 1222/1961) possono individuarsi specializzazioni puntuali e dotate di un elevato profilo professionale, integrando e specificando quanto dispone l’art. 16 R.D. 275/1929, in tal modo confermando che il titolo di studio con la relativa specializzazione caratterizza l’intero percorso formativo e professionale.

Va aggiunto, inoltre, che il D.M. 9 marzo 1994 ha accorpato gli indirizzi “Elettronica industriale” e “Telecomunicazioni” nella specializzazione in “Elettronica e Telecomunicazioni”, che ha regolato l’indirizzo, come si legge nel preambolo del decreto, *“considerata l’esigenza di ammodernare gli orari ed i programmi degli istituti tecnici industriali degli indirizzi per l’elettronica industriale, per l’elettrotecnica, per le telecomunicazioni e per la meccanica in relazione all’evoluzione tecnologica ed ai mutamenti intervenuti nei processi produttivi”*, il quale descrive il seguente profilo: Il Perito per l’Elettronica e Telecomunicazioni è competente all’ *“analisi e dimensionamento delle reti elettriche lineari e non lineari; analisi delle caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi di generazione, elaborazione e trasmissione di suoni, immagini e dati; partecipazione al collaudo ed alla gestione di sistemi di controllo, comunicazione, elaborazione delle informazioni, etc, anche complessi, compresa la sovrintendenza alla manutenzione degli stessi; progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi semplici, ma completi, di automazione e di telecomunicazione, compresa la valutazione, anche economica, della componentistica presente sul mercato ...”* (cfr. D.M. 9 marzo 1994).

Alla conoscenza dell’*“analisi e dimensionamento delle reti elettriche lineari e non lineari”*, *“la progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi semplici, ma completi, di automazione”*, l’ordinamento professionale, al D.M. 23 dicembre 1991, n. 445 e al DM 9 marzo 1994.

Con questa premessa, il perito elettronico, in linea di principio, possiede le conoscenze specifiche alla progettazione di impianti elettrici, così come descritte e sottolineate citando il DM 9 marzo 1994, il DM 445/91, in relazione alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in elettronica industriale e il successivo accorpamento nella specializzazione in “elettronica e telecomunicazione”.

A tale proposito, la Seconda prova scritta, pubblicata dal MIUR per la Sessione 2011, relativamente agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale con specializzazione in *“Elettronica Industriale”* per la progettazione di una stazione meteorologica richiede al candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute opportune:

“1. descriva lo schema a blocchi del sistema di acquisizione dati;

2. disegni gli schemi elettrici relativi ai tre blocchi di condizionamento del segnale e ne dimensioni i componenti...”

Ponendo tale quesito al candidato ammesso agli esami di Stato per l’esercizio della libera professione di Perito Industriale in Elettronica Industriale, lo Stato ha presupposto che il candidato “specializzato in elettronica industriale” fosse in possesso delle conoscenze specifiche minime al dimensionamento di impianti elettrici e dei suoi componenti.

Infatti, se è vero, come è, che i curricula scolastici hanno *“valore integrativo nell’interpretazione della normativa”*, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, *“ove la legge professio-*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2020

nale non lasci spazio ad estensioni” (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996), così è necessario sottolineare che la recentissima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (in Gazz. Uff. 15 giugno 2010, n. 137, S.O.) e la successiva direttiva del MIUR del 15 luglio 2010 (Gazz. Uff. del 22 settembre 2010 n. 222, S.O.) traduce la sostanziale equiparazione delle formazioni in “elettronica” con quella in “elettrotecnica”.

Infatti, la “*cd. Riforma Gelmini*”, accorpando le precedenti 32 specializzazioni, datate al D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, in nove ampi indirizzi, riferiti alle aree tecnologiche più rappresentative del sistema economico e produttivo del Paese, istituisce le seguenti Aree: 1) Meccanica, Meccatronica ed Energia; 2) Trasporti e Logistica; 3) Elettronica ed Elettrotecnica; 4) Informatica e Telecomunicazione; 5) Grafica e Comunicazione, 6) Chimica; Materiali e Biotecnologie; 7) Sistema Moda, 8) Agraria Agroalimentare e Agroindustria; 9) Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Va poi aggiunto che la sentenza del TAR Lazio, Sez. III, 19.01.1995 n. 360 ha riaffermato l'esclusività della specifica competenza dei Periti Industriali e degli Ingegneri, in ordine alle attività di cui alla L. 46/1990, già DM 37/2008. Essa ha ribadito che nelle attività impiantistiche rientrano prestazioni basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo, alla base della competenza in materia di impianti tecnologici.

“Anche il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni, nel parere 7/60/21408, ha concluso che la competenza della progettazione e direzione degli impianti elettrici di illuminazione cittadina spetta ai periti industriali” (così, TAR Abruzzo, sede L'Aquila, 14 febbraio 1996, n. 14).

Inoltre, a suffragio della profonda relazione tra progettazione e verifica impiantistica, la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ha previsto che la progettazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, le verifiche ed i collaudi di impianti tecnici debbano essere eseguiti da liberi professionisti nell'ambito delle rispettive competenze.

La Legge n. 46/90 ha inteso sottoporre a specifica disciplina l'installazione di particolari categorie di “*impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso*” (v. art. 1, comma 1, D.M. 37/2008).

La stessa AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con nota prot. 36120/11/VLA1 del 1 aprile 2011 ha confermato che il R.D. n. 275 dell'11.02.1929 e la L. n. 146 del 12.03.1957 riservano la progettazione impiantistica alle categorie professionali di ingegneri e periti industriali regolarmente abilitati e iscritti all'ordine.

Quanto precede, rende palese che la formazione del professionista perito industriale, specializzato in “elettronica industriale”, comprende le conoscenze specifiche minime per risolvere problematiche afferenti la progettazione ed il dimensionamento di impianti elettrici.